*Roma,* 2 aprile 2025

*Uff.-Prot.n°* AGAP/DR/5032/110/F7/PE

*Oggetto*: Coperture assicurative rischi catastrofali

 Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39

 Differimento entrata in vigore obbligo

 Assicurativo al 31 Dicembre 2025

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**SOMMARIO:**

***In relazione all’obbligo introdotto dalla Legge di bilancio 2024, per tutte le imprese con sede legale in Italia, di dotarsi di una copertura assicurativa contro le calamità naturali, si informa che sulla G.U. n. 75 del 31 marzo scorso è stato pubblicato il D.L. 39/2025, che prevede un differimento dell’entrata in vigore di tale obbligo. Per le farmacie (ricomprese tra le microimprese e piccole imprese), l’obbligo decorrerà dal 31 Dicembre 2025.***

**PRECEDENTI:**

***Circolare Federfarma prott. n. 104 del 28/03/2025, n. 90 del 13/03/2025, n. 78 del 07/03/2025***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari per comunicare che sulla G.U. del 31/03/2025 è stato pubblicato il [decreto legge 31 marzo 2025, n. 39](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-31&atto.codiceRedazionale=25G00051&elenco30giorni=false), che differisce, per le micro, piccole e medie imprese (come definite dalla direttiva delegata UE 2023/2775), l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In dettaglio **il decreto di proroga prevede che il termine previsto all’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è così differito:**

a) per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;

**b) per le piccole e micro imprese (tra le quali sono ricomprese le farmacie) al 31 Dicembre 2025**

**La disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023** (“Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario

a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”) **si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.**

Rimane stabilito al 31 marzo 2025 l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

**Fatta salva la suddetta proroga al 31/12/2025 applicabile alle farmacie** (sono considerate micro e piccole imprese quelle con stato patrimoniale al di sotto di € 5.000.000, ricavi netti al di sotto di € 10.000.000 e numero medio dei dipendenti occupati non superiore a 50), **si ribadisce comunque la regolare validità della copertura attualmente in essere, sottoscritta da Federfarma con Vittoria Assicurazioni, almeno fino a 31/12/2025**.

Si ricorda infine la piena disponibilità di Vittoria Assicurazioni, per il tramite di Federfarma Insurance Broker, a fornire ogni utile supporto sull’argomento.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Michele PELLEGRINI CALACE Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*

*Il Contenuto della circolare è riservato alle organizzazioni territoriali di Federfarma e alle farmacie aderenti e non può essere pubblicato o diffuso, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione di Federfarma nazionale.*